

COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

STATUTO

Approvato dalla delibera del consiglio comunale n. 6 del 30.1.1996

TITOLO 1 **- I PRINCIPI -**

Art. 1

- L'IDENTIFICAZIONE E L'AUTONOMIA DEL COMUNE -

1. Il **Comune di Fai della Paganella** è costituito dai territori e dalla comunità delle donne e degli uomini che vivono nel territorio comunale.
2. Il **Comune di Fai della Paganella** è Ente Autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
3. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
4. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Provincia Autonoma, della Regione, dello Stato, della Comunità Europea.
5. Lo stemma e il gonfalone del Comune di Fai della Paganella sono quelli adottati con deliberazione consiliare n. 94 dd 19.12.84 e pubblicati sul bollettino Ufficiale della Regione n. 18 dd 16.04.85.
6. Le modalità d'uso dello Stemma e del Gonfalone nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentate.

Art. 2

- I PRINCIPI ISPIRATORI, I FINI E GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI -

1. Il Comune orienta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, alla valorizzazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini nel riconoscimento delle differenze.
2. Il Comune si impegna a garantire il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni persona; pratica la tolleranza e il rispetto di tutte le culture e si adopera a favorire l'ordinata convivenza sociale e civile.

Riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione.

3. Favorisce la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio, alla cultura, alla socializzazione.
4. Favorisce la parità giuridica, sociale ed economica della donna superando ogni forma di discriminazione.
5. Assicura attenzione e sostegno ai bisogni degli anziani promuovendo occasioni di incontro e partecipazione, aiutando la realizzazione dei diritti dei disabili e degli svantaggiati favorendone l'inserimento sociale.
6. Tutela la salute del cittadino con attenzione costante alle condizioni ecologiche dell'ambiente; concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sociosanitari.
Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi ed alle generazioni future.
7. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo nell'ottica di una adeguata valorizzazione del territorio.
8. Valorizza il patrimonio storico, favorisce il recupero delle testimonianze passate, conserva la fisionomia urbanistica significativa.
9. Favorisce l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni come pure la funzione sociale della cooperazione, favorendo le risorse e le attività culturali sportive e formative, promuovendo le relative forme di collaborazione ai soggetti preposti.
11. Il Comune garantisce il diritto di concorrere allo svolgimento e al controllo delle proprie attività ai singoli ed alle associazioni portatrici di interessi diffusi.

Art. 3

- L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI -

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli Enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, è assicurato a tutti, nei limiti della legge e con le modalità previste dal regolamento, l'accesso agli atti del Comune.
3. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto all'informazione dei cittadini.

TITOLO 2
- L'ATTIVITÀ NORMATIVA -

Art. 4

- LO STATUTO -

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 5

- I REGOLAMENTI -

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste nelle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalle normativa comunitaria.
3. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
4. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione popolare prima della approvazione da parte del Consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
6. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.
8. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Art. 6

- LA PUBBLICITÀ -

Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti del Comune ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

TITOLO 3 - GLI ORGANI ELETTIVI -

Art. 7 - IL CONSIGLIO COMUNALE -

1. Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi della Comunità ed esprime, in relazione ad essi, l'indirizzo politico amministrativo mediante risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi e principi dell'attività amministrativa.
3. Il Consiglio può attribuire a tali atti il valore di direttiva: in questo caso gli organi dell'Amministrazione dovranno conformarsi ai contenuti degli stessi.
4. Il Consiglio ispira l'attività dell'Amministrazione attraverso l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale nelle materie assegnate dalla legge all'Amministrazione.

In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
5. Il Consiglio adotta altresì risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli interventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
6. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico e amministrativo sull'attività degli organi e della struttura operatrice del Comune, nonché delle istituzioni, aziende speciali, consorzi, società anche per azioni, che hanno per fine l'esercizio di servizi e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

Le funzioni di controllo sono esercitate secondo le modalità previste dal presente Statuto e regolamento.

7. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività di tali soggetti ed organizzazioni con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, al fine di accertarsi che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e dalla programmazione generale adottata.
8. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende e Istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della convivenza e della solidarietà umana.
9. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'Amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

Art. 8

- LA CONVOCAZIONE E IL FUNZIONAMENTO -

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete la determinazione della data dell'adunanza.

La convocazione sarà effettuata a domicilio dal messo notificatore; ad essa sarà allegato l'ordine del giorno che dovrà essere recapitato ai consiglieri almeno sette giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza specificatamente motivata per fatti gravi o scadenze, la convocazione può avere per oggetto le sole deliberazioni urgenti e può avvenire 24 ore prima della data dell'adunanza.
2. Nella formulazione dell'Ordine del Giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica;
 - c) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno 100 residenti;

Nei casi di cui alle lettere b) e c) l'adunanza deve essere convocata entro 7 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. Allorché la richiesta di convocazione da parte di consiglieri comunali si riferisca all'adozione di atti deliberativi, essa deve contenere il testo della relativa proposta, in relazione alla quale devono essere predisposti i pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria. In tutti i casi la proposta di delibera, completa dei pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, è depositata presso la segreteria generale almeno sette giorni prima della seduta consiliare.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
6. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o in caso di assenza e impedimento di questi dal Vice sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.
7. La convocazione e la presidenza del Consiglio comunale nelle sedute per l'elezione del Sindaco competono al consigliere più anziano di età.
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.
9. Il funzionamento del Consiglio comunale per le fattispecie non regolate dalla legge è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 9

- IL CONSIGLIERE COMUNALE -

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il consigliere comunale assume con la proclamazione degli eletti o con la adozione della delibera di surroga, la propria funzione.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
4. Il consigliere che per i motivi previsti dalla legge o per ragioni professionali abbia interesse alla deliberazione in discussione, deve farne esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito, astenersi dal partecipare al dibattito e alla votazione, assentarsi dalla sala consiliare nel caso di seduta segreta.
5. Il consigliere esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio; può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutta l'attività dell'Amministrazione. Nell'esercizio del potere di iniziativa, il consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società cui partecipi il Comune e hanno diritto a consultare i verbali delle riunioni degli organi deliberanti negli Enti suddetti. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso.

6. Ogni consigliere può segnalare la propria appartenenza ad un gruppo consiliare.
7. Al consigliere comunale spetta un'indennità di presenza pari all'80% del limite massimo di legge per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio.
8. Il Consiglio comunale approva entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'organo, l'esercizio delle attività di competenza e contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto.

Art. 10

- LA GIUNTA COMUNALE -

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune, ed opera per l'attuazione delle linee politico amministrative contenute nel documento programmatico posto alla base dell'elezione, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori.
Possono essere assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Gli assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipano ai lavori di Consiglio e delle commissioni con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.
4. La candidatura proposta deve essere motivata e accompagnata da specifico curriculum che evidenzia professionalità e competenza.
5. Il Sindaco affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'Amministrazione secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
6. Dopo il rinnovo del Consiglio, le comunicazioni del Sindaco in merito alla composizione della Giunta sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la convalida degli eletti.
In ogni caso la convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.
7. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario.

8. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
9. Il Sindaco presenta al Consiglio comunale, contestualmente alla proposta di bilancio preventivo, un documento che analizza lo stato di attuazione del programma della Giunta, individua le priorità di impegno, ne aggiorna i contenuti e riferisce sull'attività e sugli impegni futuri della medesima.
10. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
11. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
12. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
13. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti a maggioranza dei voti; in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco, o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.
14. I verbali della Giunta sono consultabili da tutti i consiglieri e dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge e dal regolamento.
15. La Giunta può riunirsi in seduta pubblica secondo le forme previste dal regolamento.
16. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, aziende, Società per azioni, consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Art. 11

- DELEGHE -

Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

Art. 12

- GLI ASSESSORI -

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.
4. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altre cause il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
6. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

Quando sia presentata una mozione di sfiducia il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni successivi (alla data di presentazione della mozione stessa).

Art. 13

- IL SINDACO -

1. Il Sindaco rappresenta la comunità, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti, è ufficiale del Governo, è il capo dell'amministrazione e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.
Promuove e coordina l'attività della Giunta, secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico.
3. Il Sindaco può delegare agli assessori, ai consiglieri, ai responsabili d'ufficio, l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente l'assunzione del provvedimento.

4. Il Sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di Vice sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del governo, nel caso di sua assenza o impedimento.
5. In caso di assenza del Sindaco e del Vice sindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
6. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie e in ogni periodo dell'anno.
7. Sulla base degli specifici indirizzi del Consiglio comunale e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori coordina gli orari degli uffici dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali, determina l'orario di attività dei pubblici esercizi e ne predispone programmi di apertura per turno nei mesi extra stagionali.

TITOLO 4 **- LA PARTECIPAZIONE -**

Art. 14

- LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA -

1. Il **Comune di Fai della Paganella** riconosce e promuove il diritto dei cittadini, singoli o in associazione, allo svolgimento ed al controllo dell'attività amministrativa.
Assicura pertanto l'effettivo diritto di tale esercizio favorendo l'accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti ad esso collegati.
2. Il **Comune di Fai della Paganella** valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione, favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte dalle stesse. Riconosce il ruolo sociale delle cooperative e delle organizzazioni sindacali ed economiche.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, servizi e contributi alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei criteri e delle modalità cui il Comune deve conformarsi.
4. Ogni anno la segreteria del Comune provvede a pubblicare all'albo pretorio l'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali il Comune ha concesso strutture, beni strumentali, servizi e contributi.
5. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere all'amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi.
Sarà garantito un effettivo e tempestivo esame da parte degli organi comunali e sarà data risposta scritta entro il termine di 60 giorni.
6. I cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, in numero non inferiore a 200 possono presentare al Consiglio comunale proposte di atti di competenza di

quest'ultimo, redatti in forma di articolato o schema di delibera, accompagnati da una relazione illustrativa.

La deliberazione conseguente sarà adottata nel primo Consiglio comunale utile dal deposito del testo sottoscritto presso la segreteria del comune.

Art. 15

- LA CONSULTAZIONE DELLA COMUNITÀ -

1. Il Comune può consultare la comunità secondo forme idonee determinate dal Consiglio comunale al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri Comunali ovvero quando lo richiedano almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. I risultati della consultazione dovranno essere esaminati dal Consiglio comunale entro tre mesi dal suo esito.

Art. 16

- IL REFERENDUM CONSULTIVO -

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richiedano 300 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, su questioni di rilevanza generale di competenza comunale. La proposta deve essere presentata presso la segreteria del Comune da un comitato promotore composto da almeno 20 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
 - b) il bilancio preventivo e quello consultivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.
 - g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti.
3. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da lasciare obiettiva libertà di azione.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato formato da tre garanti, eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico amministrativa, l'imparzialità e

l'indipendenza degli organi del Comune. Il comitato deve pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

5. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria del Comune il numero prescritto di firme autenticate.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
7. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali.
Il Consiglio Comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum.
L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
8. Non è consentito di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
9. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
10. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
11. Il regolamento sul referendum consultivo disciplina le procedure per la raccolta delle firme, per lo svolgimento, la validità della consultazione e le adeguate forme di pubblicità.

Art. 17

- LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO -

1. Il **Comune di Fai della Paganella** informa la propria attività amministrativa a principi di imparzialità, di trasparenza, di pubblicità, di partecipazione, di collaborazione e di semplificazione delle procedure. Al fine di dare attuazione a tali principi è assicurata la libera circolazione delle informazioni, la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte del Consiglio comunale.

3. Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 31/7/1993 n. 13.
4. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
5. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti;
 - c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
 - d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 18

- L'ISTRUTTORIA PUBBLICA -

1. Nell'istruttoria dei procedimenti amministrativi la comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. Il regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio comunale, disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria.

Art. 19

- IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI -

Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

Art. 20

- IL DIFENSORE CIVICO -

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, autorità sottratta a forme di dipendenza dagli organi del Comune, a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente Statuto ai singoli, ai gruppi, alle associazioni ed a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Consiglio comunale attiva l'ufficio del difensore civico e le sue funzioni sono assicurate, mediante convenzione con il Consiglio provinciale, dal difensore civico provinciale, con riguardo a tutte le materie di competenza del Comune.
 3. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa e interviene per la tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti da uffici dell'Amministrazione.
 4. Il difensore civico interviene in seguito a sollecitazioni di cittadini singoli o associati, ovvero di propria iniziativa.
 5. Per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle aziende ed istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie ed informazioni, senza possibilità di opposizione del segreto d'ufficio.
- Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune.

TITOLO 5 - L'ORGANIZZAZIONE -

Art. 21 - GLI UFFICI E IL PERSONALE -

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.
2. L'organizzazione amministrativa si articola in Servizi e unità elementari così suddivise:
 - segreteria;
 - servizi finanziari;
 - servizi affari generali e demografici;
 - servizi tecnici.

Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:

- le funzioni di uffici e servizi;
- le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
- i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
- le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
- i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
- l'organizzazione e il funzionamento della commissione di disciplina;
- i criteri per la formazione e l'addestramento;

Art. 22

- IL SEGRETARIO COMUNALE -

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato, in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta, in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sui servizi competenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio presta ad essi consulenza giuridica, ne coordina l'attività; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il servizio organizzativo responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Provvede agli atti di gestione del personale che il regolamento gli assegna.
5. E' membro della commissione di disciplina e provvede alla irrogazione della censura.
6. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
7. Presiede la commissione di concorso.
8. Presiede le commissioni di gara e stipula i contratti, sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante.
9. Qualora il Segretario Comunale non possa presiedere la gara, o stipulare i contratti svolgendo le funzioni di ufficiale rogante, tali funzioni sono svolte dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
10. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO 6

- I SERVIZI PUBBLICI -

Art. 23

- LE AZIENDE SPECIALI E LE ISTITUZIONI -

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo Statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione su proposta della Giunta comunale, mediante atto contenente contestualmente la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 24

- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI -

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, nomina un suo delegato.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO 7
- FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE -

Art. 26

- PRINCIPIO DI COOPERAZIONE -

Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e associazione con gli altri Comuni e con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare il Comune può promuovere e aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni e accordi di programma.

Art. 26

- CONVENZIONI -

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinanti che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi di legge.

Art. 27

- CONSORZI -

Il Comune partecipa a consorzi con altri Comuni ed enti pubblici al fine di organizzare e gestire servizi importanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economicità ne rendano conveniente la conduzione in forma associata.

Art. 28

- ACCORDI DI PROGRAMMA -

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settori che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

TITOLO 8
- LA GESTIONE FINANZIARIA -

Art. 29
- LA CONTABILITÀ E LA FINANZA -

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
5. La gestione contabile, finanziaria e patrimoniale del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
6. La gestione del patrimonio è demandata alla Giunta, che determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione degli stessi, assicurando la tenuta degli inventari ed il loro aggiornamento.

Art. 30
- IL REVISORE DEI CONTI -

Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta le corrispondenze del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna le proposte di deliberazione consiliare del conto consuntivo, nella stessa relazione sono comprese anche le conclusioni propositive e di indirizzo.

Fornisce al Consiglio ed ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio, dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO 9
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

Art. 31

- LA REVISIONE DELLO STATUTO -

1. Le modificazioni sopperisse, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.
4. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun consigliere comunale, alla Giunta.
La proposta deve essere redatta in forma di articolato e arredata da una relazione illustrativa.
5. Sulle proposte di modifica si esprime preventivamente la commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto.

Art. 32

- VERIFICA ATTUAZIONE DELLO STATUTO -

Ogni anno il presidente della commissione consiliare per l'attuazione dello Statuto presenta al Consiglio, convocato in apposita seduta, specifica relazione sullo stato di attuazione dello Statuto e dei regolamenti e sui problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie, formulando proposte per eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 33

- I REGOLAMENTI -

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge e del presente Statuto.